Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (Atto n. 240).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

La Commissione Affari costituzionali,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (Atto n. 240);
premesso che:
con riferimento all'atto in oggetto è necessario rilevare che l'individuazione dei fabbisogni standard costituisce l'architrave della riforma federalista della legge n. 42 del 2009, poiché comporta uno sforzo di primaria importanza volto ad incidere profondamente sui meccanismi di formazione della spesa pubblica locale, superando il mero riferimento alla spesa storica; in altre parole, si tratta di dare più trasparenza all'azione di tutte le amministrazioni pubbliche locali, di conseguire potenziali risparmi, di definire uno scenario, compatibile con gli equilibri di finanza pubblica, al cui interno decidere cosa fare di questi risparmi;
l'importanza di questo tema non trova alcun riscontro nel contenuto dello schema di decreto legislativo in oggetto, poiché risulta del tutto inadeguato ad avviare l'importante processo di valutazione analitica di questo settore di spesa pubblica (circa 80 miliardi di euro) con consapevolezza e con trasparenza, in ordine sia alle procedure che alle metodologie da utilizzare; in particolare, lo schema di decreto non attua una serie di principi fondamentali e di criteri direttivi contenuti nella legge delega e viene del tutto eluso il controllo parlamentare sulla scelta delle metodologie di calcolo, anch'esso contenuto nella originaria legge delega, poiché il processo di calcolo viene affidato ad alcuni organi tecnici senza chiare indicazioni di tipo metodologico; è inoltre totalmente assente la connessione fra fabbisogni standard, livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio ed è altrettanto assente la connessione fra fabbisogni standard e ciclo delle decisioni di finanza pubblica;
non è previsto alcun coordinamento con la Carta delle autonomie, e non è chiaro né ben specificato il disegno «a regime» del procedimento di monitoraggio e aggiustamento dinamico dei fabbisogni *standard*;
valutato che:
lo schema di decreto approvato dal Governo, con l'intesa della Conferenza unificata, si limita ad affidare a Sose, la società pubblica che elabora gli studi di settore, la determinazione delle metodologie su cui calcolare i fabbisogni standard, in collaborazione con la Fondazione Ifel - Istituto per la finanza e l'economia locale dell'Anci, e previa approvazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) istituita dalla medesima legge n. 42 del 2009;

le note metodologiche relative alle procedure di calcolo e le relative stime dei fabbisogni per ciascun comune e provincia verrebbero poi adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
il lavoro di analisi e di stima in oggetto si limita alle sole funzioni fondamentali provvisorie indicate nella legge n. 42, senza tener conto del disegno di legge relativo alla Carta delle autonomie locali già approvato dalla Camera (A.C. 3118) e ora all'esame del Senato (A.S. 2259) che ha invece il compito di riassegnarle e ridistribuirle a regime;
considerato che:
l'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 42 del 2009 fissa il seguente principio direttivo:

«determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione»; nonostante ciò nello schema di decreto legislativo in esame, così come negli altri atti predisposti dal Governo in materia compresa la Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze presentata il 30 giugno scorso, è evidente l'assenza totale di riferimenti al percorso che dai livelli essenziali delle prestazioni porta agli obiettivi di servizio, e quindi ai costi e ai fabbisogni standard mentre l'operazione di calcolo dei fabbisogni standard viene ricondotta ad una mera analisi di tipo statistico sulle spese storiche esistenti, con riferimenti metodologici vaghissimi e poco stringenti;

l'articolo 5, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 42 del 2009 assegna, in materia di costi e fabbisogni standard, un preciso ruolo alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica: «La Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 (Copaff) quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio», specificando inoltre che «la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati [...] (lettera *h)*);

appare evidente che la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) ha un ruolo di segreteria tecnica, mentre il luogo deputato alla verifica dinamica dei processi di adeguamento dettati dalla legge, così come dei più complessi aspetti di ordine politico-istituzionale relativi al funzionamento della finanza multilivello italiana riformata dalla legge n. 42 del 2009, è la Conferenza permanente; a tutt'oggi la Conferenza permanente non risulta tuttavia istituita, e questa è già di per sé una seria mancanza attuativa, e inoltre questo organo centrale nei principi della delega, e le procedure connesse al suo funzionamento, sono totalmente ignorate nello schema di decreto legislativo al nostro esame;

la Commissione parlamentare sull'attuazione del federalismo fiscale viene completamente esautorata dalla fase concreta di fissazione dei metodi di determinazione dei fabbisogni standard e dalla loro applicazione operativa per il calcolo effettivo dei medesimi fabbisogni; la nota metodologica relativa alle procedure di calcolo e la quantificazione dei fabbisogni standard per ciascuna funzione e singolo ente sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio senza passare per il Parlamento. Questa procedura elude i principi di garanzia e di trasparenza che la legge n. 42 del 2009 ha affidato al «filtro» della Commissione bicamerale; ad essa oggi viene chiesto di dare il via libera a una vaga procedura di quantificazione, di cui non sarà chiamata a valutare gli esiti, neppure sul piano meramente metodologico se non anche su quello operativo, esprime

PARERE CONTRARIO.